



COMUNE DI COSENZA

PROVINCIA DI COSENZA

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL
PIANO DI RIEQUILIBRIO ex Art. 243 - bis del
TUEL**

L'Organo di Revisione:

Dott. Andrea Manna

Dott.ssa Filomena Gialdino

Rag. Giuseppe Caruso



Verbale n. 3 del 16.01.2023

Relazione sul Piano di Riequilibrio

L'Organo di Revisione nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2020:

visti:

- l'art. 243 bis e seguenti del d. lgs. n. 267/2000;
- gli art.li 193 e 239 del d. lgs. n. 267/2000;
- le linee guida dello schema istruttorio approvato dalla Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- la deliberazione del 18.10.2022 n. 30 del Consiglio Comunale che aveva approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (*decennale*) ai sensi dell'art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000;

tenuto conto che l'Ente:

- trovasi già in stato di dissesto, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 51 datata 11.11.2019;
- aveva approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 ex art. 259 del d. lgs. n. 267/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 05.08.2020, successivamente autorizzato con Decreto n. 70611 del 14.04.2021 del Ministero dell'Interno, visto il parere favorevole rilasciato dalla COSFEL il 31.03.2021;
- in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 dava atto che: 1) *"risultano insussistenti gli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL"* a causa del disavanzo accertato in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.07.2022; 2) *"occorre prendere preliminarmente atto che le cause di squilibrio finanziario dell'Ente sono di carattere endemico e strutturale"*;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18.10.2022, **dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, pubblicata nell'Albo Pretorio il 20.10.2022 e trasmessa al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti con nota Id. Flusso 3891 SG del 24.10.2022**, ha approvato quanto segue: 1) *dà atto dell'impossibilità di ripristinare i necessari equilibri finanziari ed in particolare, di ripianare il disavanzo accertato con l'approvazione dell'ultimo conto consuntivo del 2021, determinato in - 23.885.932,99 con la deliberazione del C.C. n. 21/2022 entro i termini*

previsti dall'art. 188 e con gli strumenti ordinari di cui agli art. 193 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000; 2) di fare ricorso, al fine di ripianare il disavanzo di cui al punto precedente e per il pieno e tempestivo ripristino degli equilibri di bilancio, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243 – bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, per la durata massima di anni 10; 3) di richiedere un'anticipazione del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", ai sensi di quanto previsto dall'art. 243 – ter del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), nella misura che sarà determinata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale da adottare ed approvare, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante, secondo le modalità ed i termini normativamente previsti in materia, anche ai sensi dell'art. 1 comma 960 della L. 30.12.2018 n. 145; 4) di demandare alla Giunta Comunale e, per essa, al Dirigente del Servizio Finanziario, coadiuvato da tutti gli altri Dirigenti dei Settori di staff e di line, con il coordinamento del Segretario generale, il compito di predisporre il piano di riequilibrio di cui al punto precedente; 5) di riservare a successiva deliberazione l'approvazione del piano predisposto di cui al punto 2) precedente entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, contenenti le misure per il recupero del disavanzo e per il ripristino del pieno riequilibrio finanziario; 6) di riservare a successiva deliberazione l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, propedeutico all'adozione del piano di riequilibrio e contenente le misure programmate per il ripiano del disavanzo in relazione al primo triennio del più lungo arco temporale decennale di riferimento del piano, nonché della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 18.10.2022, fra l'altro, ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 al quale è stata applicata per ciascuna annualità una quota pari a 1/10 del disavanzo accertato con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;

evidenziato che:

- con proprio Verbale n. 30 del 12.10.2022 questo Collegio prendeva atto della proposta di ricorso alla procedura di riequilibrio da parte dell'Ente sottolineando che "è fatto obbligo all'Ente di vagliare il ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'Ordinamento per il superamento delle criticità al fine di perseguire l'ottenimento di una situazione di equilibrio finanziario stabile" e che "l'eventuale dichiarazione di un nuovo dissesto non appare giuridicamente praticabile atteso il fattore temporale previsto dalla normativa vigente ed in ogni caso che la stessa deve essere conseguente alla valutazione di eventuale inapplicabilità del piano di riequilibrio non potendo costituire la prima scelta";

- nella Relazione al Bilancio di previsione 2022/2024, rilasciata con Verbale n. 32 del 13.10.2022, questo Collegio ha, fra l'altro, verificato e rilevato "*l'insussistenza generale degli equilibri di bilancio*", espresso un "*parere tecnico non favorevole*" al Bilancio medesimo, nonché palesato il favore all'adozione di un piano di riequilibrio "*che recepisca, quali requisiti minimi quantitativi, le previsioni di aumento delle entrate e razionalizzazione delle spese già previste nello schema di bilancio, con specifico riferimento alle annualità 2023 e 2024*", posto che nel medesimo documento venivano già previsti, con riferimento al biennio 2023/2024, una variazione in aumento media delle entrate in misura pari al 34% circa ed una riduzione media delle spese in misura pari al 26% circa;
- questo Organo di controllo in più occasioni, segnatamente nella predisposizione delle relazioni ai documenti di bilancio, ha segnalato discrasie e rilievi con particolare riferimento all'insufficienza nella riscossione delle entrate proprie accertate, nonché sulla necessità di attivare concrete ed energiche azioni di contrasto all'evasione/elusione tributaria al fine di innescare virtuose politiche di razionalizzazione della spesa e/o di una migliore gestione del patrimonio proprio, sia sotto il profilo di un efficientamento delle entrate potenziali/previste che sotto il profilo dei costi di gestione;

esaminata: la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "**approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/00**", **trasmessa dall'Ente con nota Id. Flusso n. 121 del 13.01.2023**, contenente in allegato il Piano pluriennale di riequilibrio ed il foglio di calcolo redatti a seguito del percorso istruttorio e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del documento, finalizzato a realizzare un risanamento strutturale dell'Ente;

considerato: il parere di regolarità tecnica, amministrativa e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore 13 Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Società partecipate che ha presentato la proposta di deliberazione;

dato atto: che è stata indetta apposita seduta del Consiglio Comunale in prima convocazione per il giorno 17.01.2023 ed in seconda convocazione per il giorno 18.01.2023, ovvero entro i termini di legge rispetto all'adozione della delibera di ricorso al riequilibrio pluriennale, con all'ordine del giorno "*approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUOEL n. 267/2000*";

operando ai sensi e nel rispetto:



- del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art. 233-bis e dell'art. 239 comma 1, lett. d-bis;
- del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili;
- degli schemi di cui all'allegato 11 al D. Lgs. n.118/2011;
- dello statuto e del regolamento di contabilità dell'ente;
- delle linee guida contenute nelle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di Piano di riequilibrio finanziario ex 243 bis del TUEL del Comune di Cosenza che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cosenza, li 16.01.2023

L'Organo di Revisione

Dott. Andrea Manna

Dott.ssa Filomena Gialdino

Rag. Giuseppe Caruso

1. Valutazioni preliminari sulla situazione economica - finanziaria dell'Ente e analisi delle cause dello squilibrio

Il disavanzo di amministrazione emerso dal rendiconto di gestione dell'anno 2021, pari a circa 24 milioni, che ha evidenziato uno squilibrio di bilancio strutturale dell'Ente, posto che le ordinarie misure previste dagli articoli 193 e 194 del Testo Unico (D. Lgs. n. 267/2000) si sono palesate insufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, a maggior ragione in considerazione dello stato di dissesto già deliberato dall'Ente alla fine dell'anno 2019, costituisce la base di calcolo dell'entità negativa da ripianare.

Tali risultanze, peraltro riconducibili sostanzialmente a due sole annualità essendoci stata la dichiarazione di dissesto nel mese di novembre dell'anno 2019, testimoniano un quadro finanziario complessivo assai negativo ed una **situazione di squilibrio di carattere strutturale non legato ad eventi congiunturali e/o estemporanei** (che comporta un disavanzo ordinario, per esercizio, pari ad oltre € 7.000.000,00). Le forti criticità sono peraltro comprovate dal ricorso costante all'anticipazione di tesoreria non rimborsata alla fine dell'esercizio - come puntualmente evidenziato da questo organo di controllo nelle relazioni di accompagnamento ai bilanci consuntivi, rispettivamente, riferiti agli anni 2020 e 2021 - e l'utilizzo di fondi vincolati ex art. 195 del d. lgs. n. 267/2000 non ricostituiti a fine esercizio. Tale situazione è la risultante della copresenza di due fattori, ovvero da una parte l'incapacità dell'Ente di incassare le entrate proprie a competenza - con percentuali inferiori al 25% - nonché in conto residui - con percentuali inferiori al 10% - e dall'altra la presenza/previsione di flussi di spesa non legati all'andamento delle entrate effettivamente disponibili ma parametrati sui valori storici, sia pur rispettosi dei limiti posti dalla normativa vigente *pro rata temporis*.

A tale fattispecie si devono aggiungere, inoltre, i maggiori oneri conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel frattempo formalmente individuati dall'Ente e gli effetti delle nuove disposizioni normative in materia di finanza pubblica introdotte dalla legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023).

Con riferimento ai debiti fuori bilancio (di cui € 134.154,65 riconosciuti nell'anno 2022 ed € 2.042.687,00 da riconoscere) questo Collegio già da tempo ha sollecitato gli organi preposti al loro riconoscimento (si veda il Verbale n. 5 del 01.03.2022 "*i rilievi sopra evidenziati dimostrano la più che probabile esistenza di ulteriori partite debitorie rispetto a quelle rappresentate. In proposito questo Organo ne prescrive al Consiglio l'accertamento senza indugio*" ed il Verbale n. 25 del 11.07.2022 "*l'Organo di revisione certifica che l'Ente non ha provveduto nel corso del 2021 al*



riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio, né dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto").

In merito alle innovazioni legislative queste ultime comportato l'obbligo per gli enti già in dissesto che avevano eliminato il FAL (Fondo Anticipazione Liquidità) dalla parte accantonata nel risultato di amministrazione, come il Comune di Cosenza, di dover riesporre a bilancio le anticipazioni di liquidità non ancora rimborsate (pari nel caso specifico ad € 95.331.000,00) e l'attribuzione alla gestione ordinaria della competenza a rimborsare le anticipazioni di tesoreria.

Tale combinata presenza di fattori, tenendo conto altresì i gravami derivanti dalla copertura delle perdite della Società partecipata al cento per cento (AMACO SpA), dal mutuo richiesto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione per il ripiano dei debiti del dissesto (pari ad € 70.000.000,00 oltre ad oneri accessori per un importo complessivo stimato in € 71.740.000,00), dalla copertura dei debiti fuori bilancio, dagli accantonamenti prudenziali e dai disavanzi correnti comporta per l'Ente la necessità di dover predisporre un piano di riequilibrio in grado di fronteggiare un disavanzo complessivo pari a € 219.875.320,00.

Tale situazione denota la necessità improcrastinabile di porre in essere tutta una serie di azioni finalizzate nel tempo a ristabilire condizioni di equilibrio, prima fra tutte una efficace attività di accertamento e riscossione delle entrate proprie dell'Ente.

Ulteriormente la necessità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trova riscontro nelle seguenti due valutazioni oggettive. L'entità del disavanzo non può che ragionevolmente trovare copertura in un lasso temporale lungo ed inoltre l'attività di risanamento e riequilibrio dei conti deve necessariamente essere supportata da interventi strutturali in grado di incidere sulle capacità di riscossione dell'Ente, sia in conto competenza che in conto residui, oltre che perseguire un efficace e concreto recupero dell'evasione. Ancora occorre prefiggersi (e costantemente monitorare) un organico processo di rivisitazione dei criteri di determinazione della spesa corrente con particolare riferimento all'affidamento dei servizi, alle utenze ed ai canoni di locazione passivi, che si possa tradurre in un effettivo incremento della liquidità dell'Ente.

2. Contenuti del piano e attestazioni

L'Ente, sussistendone i requisiti previsti dal comma 5-bis dell'articolo 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 - ovvero Comune con popolazione superiore ai 60.000 abitanti (n. 64.073 al 1.1.2022 secondo i dati ISTAT) con rapporto esistente fra passività da ripianare (€ 148.135.320,00 al netto della riesposizione del Fondo Anticipazione di Liquidità) e ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato (€ 93.706.639,00 nel Consuntivo 2021) superiore al 20% - intende adottare un piano di riequilibrio della durata di n. 20 anni, sebbene in sede di delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio era stata decisa una durata decennale del piano sulla scorta dei dati e delle evidenze contabili/amministrative disponibili e/o ipotizzabili a quella data.

Nell'ambito delle proprie attività di controllo, l'Organo di Revisione economico-finanziaria ha verificato che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tenga conto delle misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate. In particolare nel piano, composto da prospetti numerici e dalla relazione di gestione, vengono rispettivamente evidenziati:

- la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati. In dettaglio è stata espletata una ricognizione degli oneri latenti in grado di produrre effetti negli anni di svolgimento della procedura di risanamento, **pur non essendosi proceduto all'effettuazione di una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi conservati in bilancio**, il cui ultimo accertamento - alla data del 31.12.2021 - è stato effettuato con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 30.06.2022;
- l'inserimento nel piano del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato, ovvero quello relativo all'anno 2021, e quello risultante dai dati di preconsuntivo relativi all'esercizio 2022 e relativo parere rilasciato da questo Organo di controllo;
- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio e per l'integrale realizzazione dell'equilibrio accertato entro il periodo di estensione del piano medesimo;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni di durata prevista del piano di riequilibrio, del ripiano dei debiti e delle passività potenziali;
- la previsione: a) del riequilibrio strutturale del bilancio di competenza già a decorrere dall'esercizio 2023; b) la generazione negli anni di un surplus utile per conseguire

l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione individuato già entro il termine del diciassettesimo esercizio di durata del piano ed il conseguimento entro l'anno 2041 (ventesimo anno del Piano) di un surplus di risorse pari complessivamente ad € 63.288.317,00 (*marginale di avanzo*).

L'Ente nell'ultimo biennio ha rispettato:

- i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 204, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 tempo per tempo vigenti;
- gli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla Legge di Bilancio n. 232/2016;
- i vincoli di spesa di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010.

Con riferimento alla situazione del **personale** questo Organo di controllo ha più volte sottolineato (da ultimo con Verbale n. 41 del 21.11.2022) la gravissima carenza di personale che caratterizza l'Ente atteso il sottodimensionamento rispetto alla dotazione organica complessiva prevista ed approvata dalla COSFEL nella seduta del 26.02.2020 di n. 533 unità e che negli anni 2023 e 2024 le cessazioni di personale programmate sono, rispettivamente, n. 37 e n. 11, mentre l'organico dirigenziale risulta sottodimensionato posto che le n. 20 strutture previste sono, allo stato, dirette da soli n. 9 dirigenti. Tale circostanza evidentemente impedisce all'Ente di assolvere con puntualità, precisione e tempestività un esaustivo svolgimento dei vari adempimenti tecnici, amministrativi e contabili con gravi, indefettibili, ripercussioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione dei vari uffici.

Si evidenzia, inoltre, che l'Ente per l'intera durata del piano pluriennale di riequilibrio finanziario:

- è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- è tenuto ad assicurare con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- deve periodicamente svolgere una puntuale revisione di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione,



nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti con verifica della consistenza ed dell'integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

- deve espletare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente.

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente non ha previsto nel Piano il ricorso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria previsto dall'articolo 243-ter del TUEL contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in sede di ricorso al riequilibrio finanziario.

L'Organo di revisione prende atto e verifica che **la massa debitoria complessiva dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è pari ad euro 219.875.320,00**, di cui: **a) € 71.740.000,00** di mutuo che l'Organismo Straordinario di Liquidazione stima di accendere (presumibilmente nell'anno 2024) per la chiusura del dissesto dichiarato nell'anno 2019 al lordo degli interessi; **b) € 2.176.841,96 di debiti fuori bilancio**, fra quelli già riconosciuti (€ 134.154,65) e quelli da riconoscere nel corrente anno 2023 (€ 2.042.687,31); **c) € 23.835.932,99 di disavanzo certificato al 31.12.2021** per come risultante dal relativo bilancio consuntivo; **d) € 95.330.944,90** per riesposizione in bilancio del **Fondo Anticipazione di Liquidità** in applicazione delle attuali norme di legge; **e) € 3.791.600,52 di accantonamenti** (di cui: € 180.000,00 per spese energetiche dell'anno 2022; € 2.882.672,00 per perdite conseguite dalla partecipata AMACO SpA, calcolate complessivamente sulla scorta delle risultanze del Bilancio 2021 e, prospetticamente, sulla base delle risultanze del Bilancio infrannuale al 30.09.2022; € 728.928,52 per Fondo contenzioso al 31.12.2022, giusta ricognizione effettuata dal Settore Avvocatura Comunale i cui esiti sono stati evidenziati, rispettivamente, nella nota Id flusso n. 1847/2022 del 15.12.2022 e con la nota Id flusso n. 1924/2022 del 23.12.2022); **f) € 23.000.000,00** di disavanzo ordinario atteso 2022, precisando che una parte dello stesso, ovvero € 16.656.443,46, è connesso al mancato accertamento dell'entrata prevista per la restituzione dal parte dell'Organismo Straordinario di liquidazione del dissesto delle quote del Fondo Anticipazione di Liquidità relative agli anni 2020 e 2021 pagate dal Comune *in bonis*, precedentemente stanziati in bilancio anche in forza della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 8/SEZAUT/2022/INPR del 27.06.2022.

Ulteriormente il Collegio prende atto che nel piano è previsto, a decorrere dall'anno 2023 e per l'intera durata dello stesso, un "*marginale negativo di competenza corrente strutturale*" stimato in € 11.400.000,00 per ciascun esercizio.

Per ristabilire condizioni di equilibrio nell'arco temporale considerato il Piano prevede l'adozione e la realizzazione delle seguenti principali misure di risanamento:

- **miglioramento della riscossione delle entrate correnti:** importo complessivo previsto di € 59.858.394,00 da conseguire mediante esternalizzazione della gestione del servizio, con utilizzo dello strumento del project financing e affidamento del servizio di entrate tributarie ed extratributarie in seguito all'indizione di un nuovo bando di gara ad obiettivi, posto che quello attuale è in scadenza nel corrente mese di gennaio. A tale misura è connessa la prevista, significativa, riduzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (per l'importo complessivo previsto di € 167.000.000 circa) da accantonare a rendiconto in conseguenza del prospettato aumento della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, che si prevede possa raggiungere, entro l'anno 2028, la percentuale del 20% circa.
- **gestione del canone unico patrimoniale:** importo previsto complessivo - comprensivo di imposta di pubblicità e pubblica affissione, nonché del canone di occupazione del suolo pubblico - pari ad € 20.481.318,00;
- **potenziamento del regime sanzionatorio delle violazioni del codice della strada:** con un importo previsto complessivo - mediante aumento dei relativi sistemi di rilevazione e controllo - pari ad € 18.700.000,00;
- **gestione dei parcheggi:** importo previsto complessivo - mediante riaffidamento del servizio, oggi svolto dalla controllata AMACO SpA senza corresponsione di alcun canone in favore dell'Ente- pari ad € 9.395.400,00;
- **gestione degli impianti sportivi di proprietà:** importo previsto complessivo - mediante ricognizione dei contratti di affidamento esistenti e conseguente adeguamento degli stessi - pari ad € 4.640.000,00;
- **oneri di urbanizzazione:** importo previsto complessivo - mediante approvazione entro breve termine da parte dell'organo esecutivo di un Piano di rottamazione - pari ad € 4.750.000,00;
- **recupero dei crediti erariali IVA e IRAP:** importo previsto complessivo - da conseguire a seguito dell'intervento di società specializzata nel settore della fiscalità degli enti pubblici - pari ad € 5.300.000,00 in termini di recupero IVA e IRAP e pari ad € 14.246.751,00 in termini di futuri risparmi d'imposta;



- **istituzione del canone per lo sfruttamento dei boschi demaniali:** importo previsto complessivo – mediante approvazione di un apposito progetto - pari ad **€ 3.600.000,00**
- **diritti di manutenzione sulle caldaie:** importo previsto complessivo – mediante recupero dell'evasione - pari ad **€ 4.790.000,00;**
- **riduzione della spesa corrente:** importo previsto complessivo – mediante ricognizione/sostituzione/rivisitazione di tutti i contratti di fornitura e di locazione passiva, scaduti e non - pari ad **€ 21.665.381,00;**
- **utilizzo del Fondo Anticipazione di Liquidità annuale:** importo previsto complessivo – in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1 – ter della legge n. 106/2021 - pari ad **€ 80.946.496,00;**
- **istituzione dell'ATO servizio idrico:** importo previsto complessivo – in considerazione della prevista istituzione dell'Autorità di ambito per il servizio idrico integrato a partire dall'anno 2026 che dovrebbe fra l'altro comportare anche minori oneri di gestione - pari ad **€ 83.864.390,00.**

3. Elementi di criticità potenziale e attività di monitoraggio

La completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario proposto in approvazione è condizionata dall'attuazione di una serie di azioni ed al verificarsi di alcune ipotesi che sono state assunte e che implicano un'attività sistematica di implementazione e di riscontro al fine di monitorarne rigorosamente gli impatti attesi.

L'attendibilità e la veridicità del piano sono indissolubilmente legati al rispetto dei seguenti valori di rilevanza strategica:

1. garantire concrete azioni di riscossione delle entrate correnti affinché le stime effettuate in sede di redazione del piano siano verificate. L'incapacità a riscuotere ha inciso negativamente sulla liquidità dell'Ente con la grave conseguenza, tra l'altro, di non aver completamente ricostituito somme vincolate a specifica destinazione utilizzate per far fronte ai bisogni di liquidità;
2. perseguire e realizzare un effettivo recupero dell'evasione tributaria;
3. ottenere la rimozione degli attuali vincoli di rigidità delle spese correnti di cui nel piano si prevede una razionalizzazione ed una rivisitazione;
4. monitorare con molta attenzione e con attività sistematica di implementazione e riscontro la genesi e l'evoluzione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali al fine di poter intervenire in caso di variazione e incidere sulla loro riduzione;
5. adottare tutte le iniziative utili in ordine alle partecipazioni comunali;
6. verificare puntualmente l'impatto effettivo delle misure previste nel piano nel corso del tempo, soprattutto alla luce della lunga durata dello stesso;
7. dare seguito all'adozione di tutte le misure propedeutiche ad una migliore e redditizia gestione dei beni di proprietà dell'Ente, con particolare riferimento agli impianti sportivi ed ai parcheggi;
8. perseguimento di un effettivo sistema sanzionatorio per le violazioni al codice della strada.

Gli elementi di criticità connessi alla realizzazione delle azioni previste attengono a fattori esogeni ed endogeni all'Ente.

In merito ai primi la generale situazione di crisi economica e finanziaria che investe il quadro macroeconomico, unitamente a comportamenti storicizzati ed impietosamente testimoniati dai dati a consuntivo rendono certamente difficile l'azione complessiva tesa al sia pur improcrastinabile, sensibile, miglioramento dei flussi di entrate dell'Ente inteso sia come riscossione delle entrate proprie che incasso di canoni ed ulteriori proventi.



Con specifico riferimento alle peculiarità interne forti preoccupazioni si rivolgono alla situazione del personale ed alla gestione delle partecipate.

L'attuale quadro normativo e regolamentare, allo stato, ingessa la possibilità dell'Ente di aumentare la consistenza del proprio personale, sia a livello quantitativo che qualitativo, come dimostra la recente bocciatura da parte della COSFEL del piano assunzionale previsto dall'Ente nel mese di dicembre scorso. Tale circostanza evidentemente rende ancor più difficile, in assenza di evoluzioni positive al momento non ipotizzabili, la realizzazione delle varie attività previste nel Piano, propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

In ordine alla situazione delle società partecipate particolare attenzione dovrà prestarsi all'evoluzione della situazione dell'AMACO SpA (partecipata al cento per cento dell'Ente), per la quale risulta pendente specifica procedura presso il Tribunale cittadino per l'ammissione ad una delle procedure di regolazione della situazione di crisi previste dagli articoli 40 e 44 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di cui al D. Lgs. n. 14/2019 come modificato dal d.lgs. n. 147/2020 e dal d. lgs. n. 83/2022). Tutto ciò tenendo conto delle potenziali implicazioni e conseguenze negative sotto il profilo finanziario per l'Ente che tale situazione potrebbe comportare, anche alla luce dei vari disallineamenti contabili emersi in sede di accertamento delle partite reciproche mediante asseverazione che questo Organo di controllo ha più volte evidenziato e che hanno, peraltro, comportato il rilascio da parte di questo Collegio dei revisori di un giudizio negativo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2021 del Gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Cosenza. Ed inoltre sempre questo Organo di controllo ha invitato l'Ente con il Verbale n. 7 del 16 - 17 Marzo 2022, fra l'altro, *"ad espletare una puntuale analisi - anche mediante la ricognizione dei contratti di servizio sussistenti ed eventuali addendum e/o ulteriori atti amministrativi, volta ad identificare le cause determinanti le divergenze dei risultati e provvedere alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.



4. Conclusioni

L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, in seguito alle verifiche effettuate in riferimento all'articolo 243 bis del d. lgs. n. 267/2000

esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL.

Cosenza, 16 gennaio 2023

L'Organo di Revisione

Presidente Dott. Andrea Manna

Firmato digitalmente da: MANNA ANDREA
Data: 16/01/2023 10:41:59

Componente Dott.ssa Filomena Gialdino

Firmato digitalmente da:
Gialdino Filomena
Firmato il 16/01/2023 10:53
Serie Certificato: 1696214
Valido dal 25/09/2022 al 25/09/2025
-Camera di Commercio Spazio FA

Componente Rag. Giuseppe Caruso

GIUSEPPE CARUSO
16.01.2023 10:52:45
GMT+01:00